



Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni
Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza

Procedura aperta per la gestione in concessione del servizio Bar
Tavola Fredda presso la sede degli uffici della Regione in Viale
Aldo Moro n. 21 in Bologna.

CIG: 7544254359

CAPITOLATO TECNICO

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Durata della concessione
- Art. 3 - Canone di concessione
- Art. 4 - Subappalto e cessione del contratto
- Art. 5 - Cauzione definitiva
- Art. 6 - Generi di consumo
- Art. 7 - Clausola sociale
- Art. 8 - Personale addetto al servizio
- Art. 9 - Referente unico
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Progetto di allestimento dei locali e gestione del servizio
- Art. 12 - Locali, impianti e attrezzature
- Art. 13 - Controlli periodici e quali - quantitativi
- Art. 14 - Oneri delle utenze
- Art. 15 - Orari di erogazione del servizio
- Art. 16 - DUVRI
- Art. 17 - Clausole di risoluzione espressa
- Art. 18 - Clausola penale
- Art. 19 - Sopralluogo

Art. 20 - Assicurazioni

Art. 21 - Controversie

Art. 22 - Disposizioni finali

Art. 23 - Allegati

Art. 1
Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione dell'esercizio di bar e tavola fredda mediante somministrazione, vendita e consumo di alimenti e bevande analcoliche negli appositi locali interni alla sede degli uffici della Regione in viale Aldo Moro, 21, in Bologna cap. 40121.

In particolare, il Concessionario si assume l'obbligo di realizzare l'allestimento del locale punto ristoro, concesso in uso e gestire il servizio di Bar tavola fredda in nome e per conto proprio, accettando interamente il rischio operativo della gestione. Al riguardo, si specifica che l'unico corrispettivo riconosciuto al Concessionario è costituito dal diritto di gestire il servizio oggetto del Contratto.

Art. 2
Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali ed avvio del servizio. (cfr art.168, comma 2)

Al termine della concessione e nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l'individuazione del nuovo gestore la Amministrazione potrà accordare una proroga tecnica della gestione del servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Al concessionario potranno essere affidati servizi supplementari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. b, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il Concessionario dovesse abbandonare il servizio o recedere dal Contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione tratterà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo risarcimento danni.

La Regione Emilia-Romagna si riserva inoltre, per il venir meno dello scopo originario e/o comunque per esigenze connesse al

pubblico interesse, di recedere dalla concessione in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese a liberare da persone e cose i locali oggetto della concessione stessa, senza alcun diritto di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

In ogni caso la Amministrazione può esercitare il diritto di recesso di cui all'art.109 del D.lgs. 50/2016.

L'esercizio-bar è attualmente affidato ad altro concessionario fino al 13.07.2018 fatta salva eventuale proroga disposta dalla Regione Emilia-Romagna, nelle more della conclusione della presente procedura.

Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere avviato entro venti giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque entro il termine che sarà indicato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Canone di concessione

La Concessionaria dovrà corrispondere annualmente alla Regione Emilia-Romagna un canone minimo da dichiarare in sede di offerta. Il canone costituisce un rimborso per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione della Amministrazione.

Il canone decorre dalla stipula del contratto e dovrà essere corrisposto in quattro rate anticipate annuali.

La prima rata di canone sarà corrisposta entro tre mesi successivi alla data di consegna dei locali, risultante da apposito verbale controfirmato dalle parti.

Le rate successive saranno versate dalla Concessionaria entro i 3 mesi successivi alla scadenza di ciascuna annualità

Sono a carico della Concessionaria gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico, e lo stesso avrà come beneficiario la Regione Emilia-Romagna C/C TESORIERE UNICREDIT BANCA BOLOGNA IT42I0200802450000003010203

I versamenti devono essere eseguiti dalla Concessionaria alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, e devono indicare il numero di CIG attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla presente procedura.

La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare, diminuire, o farne oggetto di compensazione, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. Per ciascuno dei giorni di ritardo nel pagamento del canone (oltre il 5 del mese di riferimento) verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 per un massimo di n. 5 giorni. In caso di mancato pagamento oltre tale ultimo termine, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la concessione e di procedere all'escussione della cauzione definitiva. Sulle somme non corrisposte, l'Amministrazione, inoltre, procederà a farsi corrispondere gli interessi legali maturati dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo effettivo. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, fatta salva la variazione ISTAT. Il canone di cui al presente articolo sarà oggetto a revisione ISTAT (75% - FOI) che decorrerà all'inizio del secondo anno contrattuale.

Art. 4 **Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto prescritto

dall'art. 174 del D.lgs. 50/2016, e purché non superi la quota del 30% delle prestazioni oggetto della Concessione.

E' vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto.

Art.5

Cauzione definitiva

La Concessionaria è tenuta alla costituzione di una "garanzia definitiva", con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore economico complessivo del contratto che sarà svincolata nei modi di legge. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art.93 comma 7, d.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Concessionaria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data cessazione del contratto, a seguito del verbale di riconsegna dei locali. La Amministrazione può richiedere alla Concessionaria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Concessionaria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori addetti al servizio o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 6
Generi di consumo

La Concessionaria dovrà garantire, giornalmente, in quantità sufficiente e adeguata alle richieste dell'utenza, la disponibilità dei prodotti indicati nel listino in allegato 1B. I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta lo sconto che intendono applicare a favore di tutti gli utenti sui prezzi indicati nel listino suddetto. I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta l'ulteriore sconto riservato ai dipendenti regionali.

Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, la Concessionaria terrà conto dei prezzi medi di mercato praticati da esercizi esterni di analoga categoria situati nella zona ove ha sede la Regione Emilia-Romagna.

I concorrenti dovranno presentare una "Proposta merceologica" per i prodotti gastronomici e le bevande che intendono somministrare, non compresi nel listino sopraindicato, che sarà valutata in sede di offerta.

I prezzi dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti o contenitori. Tutti i generi solidi e liquidi da asporto devono essere contenuti in recipienti a perdere e, quindi, è assolutamente vietato il loro riutilizzo. Formano oggetto di vendita o somministrazione tutti i beni rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar, come di seguito genericamente rappresentati:

1. Alimenti preconfezionati (prodotti dolciari anche da forno, pasticceria dolce e salata, bibite e bevande analcoliche, succhi di frutta, acqua minerale, caramelle, chewing gum, gelati, ecc.);
2. preparazioni alimentari estemporanee su richiesta del cliente (caffetteria con latte fresco e caffè composto da miscele di ottima qualità come ad es. robusta e arabica, ecc.);
3. preparazioni alimentari giornaliere (panini, tramezzini, piadine, insalate, macedonie di frutta, prodotti precotti surgelati e non in monoporzione, ecc);
4. prodotti di pasticceria dolce e salata e di panetteria (es. pizzette) da consumarsi entro 24 ore dalla produzione. E' consentito l'utilizzo, in situazioni eccezionali, di materie prime congelate e surgelate da rigenerare. La Concessionaria si impegna, ad utilizzare, somministrare e vendere prodotti di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti e/o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria o registrati/riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, appartenenti a marche di consolidata affidabilità alimentare, anche in relazione all'alto grado di commerciabilità dei prodotti e di conformità ai requisiti ed ai criteri previsti dalle leggi nazionali comunitarie vigenti in materia.

E' esclusa la possibilità di installare nei locali del Bar-Tavola Fredda cucine a gas nonché qualsiasi operazione di manipolazione di alimenti destinati alla cottura. E' consentito unicamente il riscaldamento degli alimenti precotti in appositi fornelli.

Il gestore del servizio dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia.

I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature prescritte dalle norme vigenti.

La concessionaria risponderà, a qualsiasi titolo, dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e quindi potenzialmente dannosi.

Tutte le tipologie degli alimenti e delle bevande che saranno vendute o somministrate devono essere etichettate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Nel locale bar deve essere disponibile e consultabile dagli utenti l'elenco degli ingredienti e degli allergeni, così come previsto dal Regolamento CE 1169/11.

L'attività di riscaldamento degli alimenti dovrà essere svolta con attrezzature elettriche e/o microonde. Non sono ammessi prodotti alimentari non attinenti con la specifica natura dell'attività.

La somministrazione o vendita dei prodotti non preconfezionati deve avvenire direttamente da parte degli operatori della Concessionaria tramite appositi utensili (pinze, ecc), in modo tale da impedire l'accesso diretto degli utenti a tali prodotti. Gli utensili e le stoviglie non monouso utilizzate per la presentazione, preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e bevande devono essere sanificate in lavastoviglie ad una temperatura non inferiore a 65°C.

Tutti i materiali destinati a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti devono essere idonei per gli alimenti a cui sono destinati e alla loro utilizzazione ed essere conformi ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie.

Nell'ambito dei prodotti alimentari, quantomeno di quelli preconfezionati, dovrà essere garantita la linea dei prodotti per celiaci e diabetici.

E' fatto obbligo alla Concessionaria di predisporre modalità espositive delle merce posta in vendita che siano consone al contesto in cui l'attività è inserita.

E' vietato alla Concessionaria affiggere cartelli pubblicitari che non riguardino i prodotti dalla stessa utilizzati e/o posti in vendita. All'interno dei locali e degli spazi oggetto di concessione la Concessionaria non potrà concedere a terzi spazi ad uso pubblicitario.

La Regione Emilia-Romagna si riserva, inoltre, la facoltà di verificare la logistica della pubblicità esposta.

La vendita di articoli non annoverabili nelle categorie sopra menzionate, se pure non esaustive, dovrà essere concordata con la Regione Emilia-Romagna.

Si fa divieto di far sporgere involucri, pacchi e merce in genere fuori dagli spazi preposti all'espletamento dell'attività commerciale e di ogni altra ingerenza fuori luogo che possa ostacolare il normale svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al decoro degli ambienti e quindi alla contenuta pubblicità dei prodotti in vendita collocata in appositi spazi.

Nei locali del bar sono proibiti giochi di qualsiasi genere, in particolare è vietata l'installazione di macchine per videogiochi.

E' vietata la vendita anche tramite distributori automatici di tabacchi.

La Concessionaria dovrà garantire, limitatamente ai locali soggetti alla sua gestione, il rispetto della normativa sul fumo installando a suo carico l'apposita cartellonistica visibile al pubblico.

Art. 7 **Clausola sociale**

Unitamente alle finalità di cui al presente appalto e visto l'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre alle recenti prassi interpretative espresse dall'ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa e in applicazione dell'art. 26 della Legge Regione Emilia-Romagna 28.10.2016 n. 18, la Regione, con il presente appalto, intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali.

A tal fine, in caso di cambio di gestione conseguente all'aggiudicazione della presente concessione, la Concessionaria subentrante, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si impegna ad applicare le disposizioni

previste dalla contrattazione collettiva e ad assorbire in via prioritaria, per il periodo di durata del contratto, il personale già alle dipendenze del concessionario uscente ed attualmente impiegato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.

Pertanto, ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura di gara dovrà tener conto, nella predisposizione dell'offerta, della finalità sociale che informa il presente appalto.

La presente clausola deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria del contratto di appalto. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non troveranno spazio nell'organigramma del nuovo concessionario e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Art. 8

Personale addetto al servizio

La Concessionaria si impegna a condurre l'esercizio del bar tavola-fredda per tutta la durata del contratto con un numero di persone adeguate alle esigenze, in grado di assicurare all'utenza tempi di attesa minimi ed un servizio efficiente in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

La Concessionaria dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L.

La Concessionaria si obbliga a fornire all'Amministrazione i nominativi e le qualifiche di ciascun addetto prima della sottoscrizione del contratto. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.

Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei prodotti deve essere provvisto delle autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente, in particolare in materia igienico-sanitaria. Deve inoltre curare scrupolosamente l'igiene e pulizia personale ed indossare durante il servizio idoneo vestiario, conforme alle disposizioni vigenti. La Concessionaria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, i contratti collettivi nazionali ed i regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali, a corrispondere le retribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Regione Emilia-Romagna rimane estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'aggiudicatario ed il proprio personale dipendente. La Concessionaria dovrà garantire l'idonea formazione del personale in materia di igiene degli alimenti e dovrà provvedere a documentare l'idoneità sanitaria dello stesso. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi

prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

La Concessionaria ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Il personale addetto dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali si svolge il servizio. La Concessionaria dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati nell'abbigliamento o nel servizio o usassero un comportamento o un linguaggio riprovevole.

La Concessionaria si assume l'onere di allontanare quei dipendenti che su segnalazione della Regione abbiano tenuto comportamenti non consoni ai compiti assegnati ovvero nei confronti dei fruitori del servizio.

Il personale addetto deve indossare una divisa di servizio chiaramente identificabile e con la serigrafia della Concessionaria. Il personale, inoltre, dovrà essere di specchiata moralità ed a tal fine si fa onere alla concessionaria di acquisire i casellari giudiziari dei dipendenti impiegati nella concessione.

Art. 9

Referente unico

La Concessionaria è tenuta, ad individuare un referente unico dell'intero appalto che deve essere rintracciabile per tutto l'orario del servizio mediante un numero telefonico mobile. Inoltre è fatto obbligo alla Concessionaria di indicare una reperibilità telefonica al di fuori dell'orario di apertura per urgenti ed imprevedibili necessità.

Il Referente Unico controlla il corretto funzionamento del servizio e fornisce i necessari riscontri in sede di verifiche e controlli da parte del committente.

Nell'esecuzione del contratto la Concessionaria, farà capo esclusivamente al Servizio Approvvigionamenti Patrimonio Logistica e Sicurezza.

Art.10 Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria dovrà accettare il pagamento dei servizi offerti, mediante l'utilizzo dei buoni pasto convenzionati con l'Amministrazione.

La Concessionaria, inoltre ha l'obbligo:

- di effettuare nei termini previsti nell'offerta l'allestimento dei nuovi locali nel rispetto del presente capitolato e del progetto esecutivo presentato;
- di eseguire il servizio con gestione a proprio rischio e con propria esclusiva responsabilità, in forma organizzata ed autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo la normativa di settore;
- di assumere tutti i costi per la gestione dei servizi ivi compresi quelli relativi alle utenze (gas, energia elettrica, acqua) dovendo a tal fine provvedere ad autonomi allacciamenti e laddove non consentiti dagli enti erogatori, a rifondere annualmente il concedente, sulla scorta delle quantità consumate ed attestate attraverso contatori installati a tal fine;
- di essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie, amministrative, commerciali previste dalla normativa nazionale e regionale, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato;
- di applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.C.C.P, di cui al d.lgs 193/2007 e sm; Il piano di autocontrollo e la relativa

documentazione dev'essere reso disponibile al Servizio Approvvigionamenti Patrimonio logistica e Sicurezza qualora ne faccia richiesta.

- di adoperarsi affinché il rifornimento dei generi, da parte dei fornitori, avvenga nelle ore di minor affluenza di pubblico utilizzando, esclusivamente, percorsi ed orari preventivamente concordati con i competenti Uffici aziendali.
- di osservare ed a fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene e antincendio; a tal fine si impegna ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni e disposizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità e dalla Committente, esonerando la Regione Emilia-Romagna da ogni obbligo e responsabilità.

Art. 11

Progetto di allestimento locali e di gestione del servizio

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per arredare e attrezzare convenientemente i locali, (es.: bancone, accessori, attrezzature) oltre che alle migliorie, addizioni o adeguamenti ritenuti necessari, anche per legge (imbiancatura, pulizia, adeguamenti impianti elettrici e idrici compresi i collaudi,..). Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere previsti in un progetto/relazione tecnica, che sarà valutato in sede di offerta. Le soluzioni proposte dovranno valorizzare gli ambienti e creare spazi confortevoli e funzionali.

I costi per l'adeguamento dei locali nonché la spesa per l'acquisto dell'arredamento, delle attrezzature e degli impianti del bar è a carico della Concessionaria.

Gli interventi necessari per l'adeguamento dei locali non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o quant'altro eventualmente, nemmeno al termine di efficacia della concessione.

Art. 12

Locali, impianti e attrezzature

La Regione Emilia-Romagna Romagna per l'assolvimento dei servizi oggetto della presente concessione mette a disposizione un'area situata al piano rialzato dell'edificio sito in Bologna Aldo Moro 21 e già adibita ad esercizio-bar, identificata nella planimetria generale (Allegato 2B) del presente capitolato, per una superficie complessiva di mq. 92 circa.

La messa a disposizione dei locali suddetti non configura in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non è soggetto alla disciplina delle locazioni urbane. L'Amministrazione conserva perciò la disponibilità dell'immobile, temporaneamente affidato alla Concessionaria al solo scopo di consentire la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria dell'uso anche saltuario dei locali oggetto della concessione.

I locali verranno consegnati per la gestione del servizio per tutto il periodo di durata della concessione, e lo stato dei locali e degli arredi risulterà dal verbale redatto in contraddittorio con la Concessionaria all'atto della consegna dei locali.

La Concessionaria non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dalla Amministrazione, per scopi diversi da quelli previsti dalla concessione, non potrà modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti, salvo accordo scritto e preventivo con la Amministrazione.

I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano.

La Concessionaria dovrà provvedere all'allestimento dei locali entro la data indicata in sede di presentazione dell'offerta.

Durante il periodo di durata della concessione il Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture nelle quali svolgerà la propria attività in modo che esse possano essere riconsegnate al termine della concessione all'Ente in perfetta efficienza, tenuto conto del tempo trascorso ed in

quanto tali collaudabili per il mantenimento della loro destinazione d'uso. I costi sostenuti dalla Concessionaria per la gestione verranno compensati con i proventi della gestione del servizio senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente concedente.

La Concessionaria si obbliga a far buon uso dei beni (locali ed impianti fissi) ricevuti o installati ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui sono stati consegnati, tenuto conto del normale deperimento e dell'usura.

Nuove attrezzature, macchinari ed arredi resteranno di proprietà dell'impresa Concessionaria anche a conclusione della durata della concessione.

La Concessionaria si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia, della cucina, del bar, di tutte le attrezzature ed impianti fissi e mobili, delle stoviglie e ad usarle nel modo più appropriato, garantendone l'igiene più assoluta e assumendone la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale.

Al cessare della efficacia della concessione, per qualsiasi motivo, qualora altro soggetto risultasse concessionario del servizio, la Concessionaria uscente dovrà, entro 15 giorni dalla cessazione della concessione, rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente la Regione dei deterioramenti e perdite subite dai locali imputabili alla Concessionaria. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale.

Art. 13

Controlli periodici e quali-quantitativi

Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed a livello qualitativo elevato, sia per la qualità delle materie prime utilizzate, dei generi alimentari somministrati, che per la modalità di esecuzione delle procedure di gestione e la professionalità del personale.

L'Amministrazione procederà, anche in collaborazione con la Concessionaria, alla verifica della qualità dei prodotti, dei processi e della soddisfazione dell'utenza.

L'Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso visite presso il bar al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio ed il rispetto delle previsioni contrattuali, con riferimento alla qualità dei prodotti, al rispetto dei prezzi fissati, delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, del personale addetto ed allo stato di manutenzione di impianti e attrezzature.

A tale scopo l'Amministrazione delegherà un proprio dipendente, al quale sarà permesso l'accesso ai locali adibiti allo svolgimento del servizio, agli impianti ed alle attrezzature.

La Concessionaria è tenuta ad adeguarsi, entro 7 giorni dalla relativa comunicazione, alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, in caso contrario si procederà all'applicazione delle penali previste dal contratto.

In caso di una qualsiasi anomalia riscontrata sulle derrate o sulle pietanze, l'Amministrazione si riserva di far effettuare, a laboratorio di propria fiducia, analisi microbiologiche, chimico-fisiche, con addebito dei costi ad esclusivo carico della concessionaria qualunque sia l'esito delle analisi effettuate.

Art. 14 Oneri delle Utenze

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per pulire giornalmente, con proprio personale, i locali a lui assegnati (pavimenti, infissi, vetri, ecc.) e mantenere gli stessi in condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione nell'ambito di una struttura pubblica.

La Concessionaria assume a suo carico l'onere finanziario per installare apparecchi telefonici ad uso esclusivo del concessionario e per la realizzazione dei relativi collegamenti

dovrà attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici della Regione Emilia-Romagna.

Nei canoni di concessione sono compresi i corrispettivi delle spese per il riscaldamento degli ambienti e del consumo dell'acqua.

La Concessionaria dovrà procedere alla voltura dell'utenza elettrica intestata all'attuale concessionario uscente, con oneri amministrativi a proprio carico.

A carico della Concessionaria saranno, altresì, gli oneri relativi allo smaltimento rifiuti solidi urbani e l'utenza telefonica che potrà essere attivata a proprie spese.

La Concessionaria ha l'obbligo di uniformarsi alle modalità di gestione dei rifiuti (es: raccolta differenziata, procedure e/o disposizioni interne) della Regione Emilia-Romagna e deve posizionare contenitori idonei per la raccolta delle diverse tipologie: rifiuto indifferenziato, vetro, plastica, carta, ecc.

Art. 15

Orari di erogazione del Servizio

In via ordinaria, il servizio deve essere erogato dal lunedì al venerdì escluso i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali. L'Amministrazione potrà eccezionalmente richiedere - e la Concessionaria ha l'obbligo di accettare - l'apertura dell'esercizio di sabato.

La chiusura, per il periodo di agosto, è pari a due settimane, e deve essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16

Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze (D.U.V.R.I.)

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al Disciplinare di gara.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la Concessionaria dovrà trasmettere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, previo sopralluogo obbligatorio presso le sedi interessate. Successivamente verranno indette delle riunioni per la valutazione congiunta dei rischi connessi alla concessione, al fine della predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze da allegare al contratto.

Art.17
Clausole di risoluzione espressa

L'Amministrazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme di legge, e oltre quanto già previsto in altre clausole del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte della Concessionaria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- c. subappalto non conforme alle prescrizioni normative o cessione, anche parziale, del contratto;
- d. mancata corresponsione del canone di concessione e del pagamento delle utenze entro le scadenze stabilite;
- e. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto nel contratto;
- f. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- g. inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- h. esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, irregolarità di qualsiasi tipo riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e

assicurativi nei confronti del personale;

- i. reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
- j. reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da comprometterne la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- k. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- l. perdita dei requisiti soggettivi ovvero delle autorizzazioni amministrative richieste alla concessionaria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
- m. nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC;

I casi elencati saranno contestati alla Concessionaria per iscritto dalla Regione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, l'Ente, oltre ad incamerare la cauzione definitiva, si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Concessionaria il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto.

Art.18 Clausola penale

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il capitolato, il contratto e l'offerta, la Amministrazione avrà facoltà di applicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, le penali meglio specificate in contratto.

In particolare, la Amministrazione potrà applicare le seguenti penali, fino ad un importo massimo di euro 500,00 per ciascuna

infrazione riscontrata:

- 1) mancato avvio del servizio a decorrere dal giorno richiesto penale di importo massimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) qualità delle derrate non conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni derrata non conforme;
- 3) igiene, pulizia carenti verificate presso i locali dati in concessione e/o relative alle attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00);
- 4) mancato rispetto dei prezzi indicati nell'Allegato 1B, penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;
- 5) mancato rispetto di quanto indicato nell'Art. 6 e 10, del capitolato in relazione alle specifiche dei generi di consumo e agli obblighi dell'aggiudicatario", penale di importo massimo di Euro 480,00 (Euro quattrocentottanta/00) per ogni indicazione non rispettata;
- 6) ritardo nella rimozione delle proprie attrezzature e nello sgombero dei locali al termine della concessione, euro 100 per ogni giorno di ritardo;
- 7) mancata corresponsione del canone di concessione nel termine prescritto, euro 100 per ogni giorno di ritardo;
- 8) sospensione o interruzione del servizio senza autorizzazione della Amministrazione, euro 200 per ogni giorno;
- 9) mancato rispetto delle prescrizioni impartite dal concedente di cui all'art. 13 penale di importo massimo di Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni indicazione non rispettata;

Qualora la Amministrazione accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto sopra e di quanto stabilito nel Contratto e nel capitolato potrà

provvedere a diffidare tempestivamente la Concessionaria, a mezzo PEC, contenente:

- § la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Contratto o a ulteriori atti, nonché la circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione
- § l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- § la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, il concessionario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Amministrazione.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato il concessionario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, la Amministrazione potrà applicare la penale prevista. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Si procederà alla riscossione della penale da parte dell'Amministrazione mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare originariamente previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% (dieci%) del valore della concessione, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

Art. 19

Sopralluogo

Il concorrente potrà effettuare, previa richiesta da inoltrare con PEC all'indirizzo approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it, un sopralluogo guidato per prendere visione dei locali destinati all'espletamento del servizio;

In riscontro alle richieste del sopralluogo verrà data comunicazione tramite PEC.

Per ogni sopralluogo sarà presente un referente della Regione Emilia-Romagna che accompagnerà i rappresentanti delle imprese interessate.

Al sopralluogo deve presenziare il rappresentante legale del concorrente, ovvero altro soggetto munito di delega scritta del legale rappresentante e, in ogni caso, non più di due rappresentanti per ogni impresa.

Si precisa che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, l'impresa, successivamente alla presentazione dell'offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa.

Art. 20

Assicurazioni

Il Concessionario rimane esclusivo ed unico responsabile della custodia e della conservazione dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali ubicati nel locale del Bar per sottrazioni, furti, distruzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere.

La Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano in ogni caso e per qualsiasi motivo derivare a persone e a cose che siano presenti nei locali.

Il Concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità, direttamente o indirettamente connessa all'espletamento della concessione, in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone e/o alle cose, tanto della Regione Emilia-Romagna che dei terzi, qualunque ne sia la natura o la causa. L'assunzione di tale responsabilità sarà documentata da idonee polizze assicurative:

- a) RCT (Responsabilità civile verso terzi);
- b) RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro).

Art. 21 Controversie

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente capitolato e di tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 22 Disposizioni finali

La Concessionaria, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura/servizi, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c.,

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato tecnico, nell'offerta presentata in sede di gara e nel contratto, ed in osservanza:

- del "Codice di comportamento" che la Regione Emilia-Romagna ha adottato, nel marzo 2014, alla luce di quanto previsto sia dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 che dall'articolo 25 della legge regionale n. 43/2001;

- delle norme del Codice Civile;
- delle norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici e concessioni.

Art. 23

Allegati

Costituiscono allegati del presente Capitolato Tecnico i seguenti documenti:

- § Allegato 1B - Listino prezzi
- § Allegato 2B - Planimetria Bar Moro21
- § Allegato 3B - Schema di Contratto
- § Allegato 4B - Patto di integrità